

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5550 del 29/09/2025
Oggetto	Riesame AIA Zincaturificio Bolognese srl - PROVVEDIMENTO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5769 del 29/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 7076/2023

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ - L.R. 09/15² - Azienda Zincaturificio Bolognese S.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di zincatura a caldo di particolari ferrosi (di cui al punto 2.3c dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Bologna (BO), in Via del Conciatore n° 1.

IL RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/06;

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/06, contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame";

Vista la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la Legge Regionale n° 13/2015 che, a partire dal 1/1/2016, assegna le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 113652 del 29/07/2013, successivamente modificato e integrato con atti di ARPAE DET-AMB-2017-268 del 19/01/2017 e DET-AMB-2019-3916 del 26/08/2019;

Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015”, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) per il territorio di Bologna, spetta l’adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale intestata all’Azienda Zincaturificio Bolognese S.r.l., per l’installazione IPPC in oggetto, e rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n° 113652 del 29/07/2013 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista l’istanza⁴ di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-*octies*, comma 3, del D.Lgs. n° 152/06, presentata dall’Azienda **Zincaturificio Bolognese S.r.l.** sul Portale Regionale AIA (<http://ippc-aia.arpae.it>) in data 30/01/2023 e relativa all’attività IPPC di zincatura a caldo di particolari ferrosi (di cui al punto 2.3c dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/06), svolta presso l’impianto situato in Comune di Bologna (BO), in Via del Conciatore n° 1;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore e per l’efficienza energetica, sono costituiti da:

- Decisione di Esecuzione n. 2022/2110 della Commissione UE dell’11/10/2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi;
- BREF trasversale sull’efficienza energetica “Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)”;

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dal *Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions (edizione di luglio 2018)*.

Dato atto che:

- in data 16/03/2025 è stato comunicato⁵ l’avvio del procedimento per il Riesame AIA in oggetto;
- ai sensi dell’art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l’avviso di deposito della documentazione di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 85 del 29/03/2023 (Parte Seconda);
- in data 12/02/2025 si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi⁶, in modalità di videoconferenza sincrona, finalizzata all’illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;

⁴ Assunta agli atti con PG/2023/16609 del 30/01/2023;

⁵ Nota agli atti con PG/2023/46985 del 16/03/2023;

⁶ Indetta e convocata con nota agli atti con PG/2025/19565 del 31/01/2025;

- ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n° 21/04 e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n° 152/06, in data 17/02/2025 è stata trasmessa⁷ la richiesta di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 17/04/2025, su richiesta⁸ dal Gestore avanzata in data 14/04/2025, è stata concessa⁹ una proroga di ulteriori 30 giorni al termine precedentemente fissato per la presentazione della documentazione integrativa, indicando il nuovo termine al 18/05/2025;
- in data 19/05/2025, l'Azienda Zincaturificio Bolognese s.r.l. ha trasmesso¹⁰ la documentazione integrativa richiesta entro i termini stabiliti; in data 30/06/2025 ha inoltre trasmesso¹¹ apposita documentazione attestante che l'impianto in oggetto non ricade nel campo di applicazione della circolare PG/2022/582674 del 24/06/2022 della Regione Emilia Romagna relativa ai procedimenti di "VIA postuma" di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06;
- in data 23/07/2025, è stato trasmesso¹² lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore, per l'espressione delle proprie controdeduzioni, che l'Azienda ha inviato¹³ in data 07/08/2025.

Preso atto che nella seduta conclusiva¹⁴ della Conferenza dei Servizi del 24/09/2025, in contraddittorio con l'Azienda si è discusso lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

Alla presenza del rappresentante di H.E.R.A. S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, sono state assunte le decisioni in merito allo scarico in pubblica fognatura per i relativi aspetti di competenza.

I rappresentanti dell'AUSL di Bologna, del Comune di Bologna e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non sono presenti alla seduta della Conferenza; pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n° 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tali enti.

Visto il parere¹⁵ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal Gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06; l'Autorità Competente si riserva di rivedere gli esiti di tali verifiche, nel corso del periodo di validità dell'AIA, alla luce degli adempimenti al piano di miglioramento dell'installazione e alle evidenze dei monitoraggi per la matrice suolo e sottosuolo;

⁷ Nota agli atti con PG/2025/29811 del 17/02/2025;

⁸ Assunta agli atti con PG/2025/71007 del 15/04/2025;

⁹ Nota agli atti con PG/2025/73785 del 17/04/2025;

¹⁰ Assunta agli atti con PG/2025/92296 del 19/05/2025;

¹¹ Documentazione assunta agli atti con PG/2025/158664 del 08/09/2025;

¹² Nota agli atti con PG/2025/133291 del 23/07/2025;

¹³ Assunte agli atti con PG/2025/142729 del 07/08/2025;

¹⁴ Convocata con nota PG/2025/161411 del 11/09/2025 e verbalizzata con PG/2025/170035 del 25/09/2025;

¹⁵ Assunto agli atti con PG/2025/170956 del 26/09/2025;

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Cap. del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 inerente la documentazione antimafia¹⁶, per cui è in fase di verifica la sussistenza a carico della Società Zincaturificio Bolognese s.r.l. di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto; nelle more delle verifiche della Prefettura, sono state altresì acquisite¹⁷ le autocertificazioni previste ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11;

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Determina

a. di rilasciare all'Azienda Zincaturificio Bolognese s.r.l., nella persona del Gestore pro tempore, il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di zincatura a caldo di particolari ferrosi (di cui al punto 2.3c dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Bologna (BO), in Via del Conciatore n° 1. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e negli Allegati I-II che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'AIA, **revoca e sostituisce** ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. n° 152/06, le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda:

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 113652 del 29/07/2013	Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2017-268 del 19/01/2017	Modifica d'ufficio seguita a visita ispettiva 2016 e riguardante le prescrizioni sul monitoraggio dei consumi energetici.
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2019-3916 del 26/08/2019	Modifica d'ufficio seguita a visita ispettiva 2019 in merito alle prescrizioni sul monitoraggio di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera.

¹⁶ Protocollo della richiesta PR_MIUTG_Ingresso_0100125_20250324 del 24/03/2025;

¹⁷ Assunta agli atti con PG/2025/164360 del 17/09/2025;

3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE - AACM, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA, allegando la documentazione completa prevista per le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/11;
4. Il Gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06;
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM), ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 21/04.
ARPAE - APAM - Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, il Gestore deve comunicare con sufficiente anticipo, a mezzo PEC, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, le date previste per gli autocontrolli.
Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE - APAM, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti;
6. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE - APAM, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del Gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009;
7. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio del Riesame dell'AIA per un importo pari a **3.525,00 €**, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopra citati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è pari a **2.972,50 €**. **Pertanto, al Gestore spetta il rimborso delle spese istruttorie versate in eccedenza per un importo pari a 552,50 €;**
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06, alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06, alle lettere a), b), c), d) ed e);
9. Il **termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06, è pari a dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente**

provvedimento di Riesame dell'AIA nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione ISO:14001, ovvero è pari a dieci anni nel caso in cui decada la suddetta certificazione.

10. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione;
11. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura di ARPAE - AACM, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
12. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto;
13. ARPAE - AACM, esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n° 152/06, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE - APAM - Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
14. ARPAE - AACM, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
15. La presente autorizzazione si rilascia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis, del D.Lgs. 159/11 sotto condizione risolutiva; qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 del citato decreto, la presente autorizzazione si intenderà revocata.

b. La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 6 pagine e da n° 2 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Allegato I - Condizioni Autorizzazione Integrata Ambientale - Zincaturificio Bolognese;

Allegato II - Confronto con le BAT - Zincaturificio Bolognese.

c. Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹⁸

Ing. Leonardo Palumbo

*(lettera firmata digitalmente)*¹⁹

¹⁸ Ai sensi del Codice dell'Amm. Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 103/2024 del 08/10/2024 con cui è stato attribuito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

¹⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n° 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.